

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO – CLA

Testo coordinato del Regolamento emanato con D.R. n. 484/2012 del 08/05/2012 e modificato con D.R. n.815/2015 del 31/07/2015 e con D.R. n.372/2018 del 09/03/2018

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale d'Ateneo n. 255 del 15.03.2018

Art. 1 – Centro Linguistico di Ateneo (CLA)

1. E' costituito presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna (d'ora in poi Università di Bologna) il Centro Linguistico di Ateneo (d'ora in poi CLA) con articolazione multicampus. Esso è costituito da due sezioni linguistiche (Bologna e Romagna) rispettivamente con sede a Bologna e a Forlì e presidi anche presso le altre sedi didattiche: Cesena, Ravenna e Rimini.
2. Il CLA garantisce eguali condizioni di accesso e fruizione dei servizi presso le diverse sedi

Art. 2 – Finalità

1. Il CLA è una struttura che eroga servizi linguistici in attuazione delle strategie definite dal Coordinamento delle politiche linguistiche d'Ateneo e svolge le attività necessarie per:
 - a) favorire l'apprendimento delle lingue straniere moderne, nonché la relativa certificazione in coerenza con gli ordinamenti didattici vigenti e nel rispetto degli standard di insegnamento definiti dagli Organi Accademici competenti;
 - b) organizzare corsi di lingue straniere moderne in aula e e-learning rivolti prioritariamente a studenti, professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo dell'Università di Bologna, nonché ad ex studenti che hanno conseguito la laurea da non più di due anni;
 - c) organizzare corsi di lingua italiana per studenti internazionali iscritti o registrati all'Università di Bologna; potranno accedere ai corsi anche professori, ricercatori, tecnici e amministrativi di università estere operanti presso l'Università di Bologna;
 - d) curare la produzione, l'aggiornamento e l'adozione di programmi e materiali didattici nell'ambito della linguistica applicata che utilizzino anche le tecnologie

informatiche ed interattive. In caso di produzione, i diritti di utilizzazione economica, ivi compresi i diritti relativi ai codici dei programmi, restano di proprietà dell'Ateneo, fermo restando i diritti morali degli autori;

e) favorire rapporti e promuovere collaborazioni, nell'ambito del settore di interesse, con istituzioni universitarie e altri enti pubblici;

f) proporre al Coordinamento d'ateneo per le politiche linguistiche le linee guida per il riconoscimento da parte delle strutture didattiche delle competenze linguistiche, a fronte di certificazioni rilasciate da centri esterni all'ateneo;

g) esprimere pareri sulle modalità di verifica del possesso delle competenze linguistiche necessarie per l'accesso ai corsi di studio, anche ai fini dell'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi;

h) stilare le linee guida sui sistemi di accertamento delle competenze di lingua straniera e di lingua italiana come L2 per l'accesso ai corsi di studio;

i) esprimere pareri sulla programmazione delle attività di insegnamento in ambito linguistico di pertinenza delle strutture didattiche di altro ambito;

l) supportare l'attività di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale sull'apprendimento delle lingue straniere moderne e di lingua italiana come L2.

2. Il CLA può sviluppare le proprie attività anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati o organizzando corsi rivolti al pubblico, ferma restando la priorità di coprire i servizi richiesti dalla programmazione didattica dei corsi di studio.

Art. 3 - Organizzazione del Centro

1. Il comitato direttivo, è organo collegiale che, in base alle indicazioni del Coordinamento per le politiche linguistiche:

- recepisce le linee generali di programmazione degli Organi Accademici nell'ambito della formazione linguistica; detti Organi ogni anno devono determinare il fabbisogno formativo relativo alla formazione linguistica;
- dà corso alla programmazione didattica in ambito linguistico, alle altre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, e definisce i livelli dei servizi;
- esprime pareri sulle modalità di verifica del possesso delle competenze linguistiche necessarie per l'accesso ai corsi di studio, anche ai fini dell'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi;
- propone le linee guida sui sistemi di diagnosi e accertamento delle competenze di lingua straniera e di lingua italiana come L2 per l'accesso ai corsi di studio;
- propone il budget e il piano delle risorse;
- approva le convenzioni e i corsi di cui all'art. 2, comma 2.

2. Il comitato direttivo è composto da:

- a) il Presidente (delegato del Rettore) che convoca e presiede le sedute;

- b) Il Direttore della Sezione Linguistica della Romagna di cui all'art.1 del presente Regolamento, nominato dal Dipartimento Interpretazione e traduzione-Dit;
 - c) il Direttore della Sezione Linguistica di Bologna, di cui all'art.1 del presente Regolamento, nominato dal Dipartimento Lingue, Letterature e Culture moderne-Lilec;
 - d) il responsabile per la didattica dell'Italiano L2 nominato congiuntamente dai Dipartimenti Lingue, Letterature e Culture moderne - Lilec, Interpretazione e traduzione-Dit e Filologia classica e Italianistica-Ficlit;
 - e) il Dirigente dell'Area competente in materia di Didattica;
 - f) il dirigente dell'Area preposta alla gestione del Campus di Forlì, dove ha sede la Sezione Linguistica della Romagna;
 - g) il Dirigente dell'Area competente in materia di Relazioni internazionali;
 - h) due rappresentanti CEL, nominati fra i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, proposti dal collegio didattico, in servizio rispettivamente presso le sedi di Bologna e della Romagna
- Il mandato dei componenti di cui alla lett. b), c), d)-è triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta; i componenti di cui alle lettere b), c), d) decadono 6 mesi dopo la cessazione della carica del Rettore che li ha nominati. I componenti nominati in loro sostituzione restano in carica per lo scorcio del mandato.

Quando si discute di materie tecniche/informatiche alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa il Dirigente dell'Area competente sulla gestione dei servizi informatici d'Ateneo, senza diritto di voto.

3. Il presidio dell'attività didattica ordinaria è affidato ai due Direttori delle Sezioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, in coordinamento reciproco. La comune strategia delle attività è garantita dal presidio del Presidente.

Ogni Direttore della Sezione Linguistica di cui all'art.1 del presente Regolamento:

- a) coordina le attività dei collaboratori linguistici e dei lettori a contratto, nel rispetto del principio dell'equa ripartizione dei carichi didattici, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato direttivo.
- b) Nel rispetto delle responsabilità dirigenziali, coordina inoltre l'impiego delle risorse umane e tecnologiche complessive, al fine di garantire il buon andamento delle attività;
- c) Ai fini dell'espletamento delle azioni di cui alla lett. a) si avvale dei collaboratori linguistici componenti del comitato direttivo.
- d) provvede alla valutazione della prestazione professionale del personale collaboratore ed esperto linguistico e dei lettori a contratto.

4. I progetti relativi alle attività di cui alle lett. d) e l) dell'art. 2. sono di norma proposti al comitato direttivo dai Direttori di Sezione.

5. Il Presidente convoca, almeno due volte all'anno, il collegio didattico, composto da tutti i collaboratori ed esperti linguistici e dai lettori a contratto del CLA, in servizio presso tutte le relative sedi.

Il Collegio è luogo di discussione e di confronto dei collaboratori e esperti linguistici cui può partecipare il personale formatore a contratto.

Il Collegio, tenendo conto dei risultati dell'attività didattica svolta, può formulare proposte in merito alla programmazione delle attività.

6. L'attuazione degli obiettivi definiti dal Comitato direttivo per quanto compatibili con le strategie dell'ateneo e le risorse a disposizione, l'organizzazione dei servizi, la gestione del personale contrattualizzato e del relativo rapporto di lavoro in termini di diritti e obblighi, la gestione delle risorse finanziarie e logistiche competono all'Amministrazione Generale, sulla base dei provvedimenti del Dirigente dell'Area competente in materia di didattica, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, lett. d del presente articolo.

La gestione del CLA è assicurata dall'Area competente in materia di didattica tramite le due unità organizzative di pari livello presso le sezioni territoriali per l'attività ordinaria locale e tramite i servizi di Area.

Art. 4 - Dotazione finanziaria

I mezzi per il funzionamento del Centro sono costituiti dalla dotazione annuale definita dagli Organi accademici sulla base della programmazione proposta dal CLA ed approvata dai medesimi; da eventuali contributi straordinari dell'Università, anche per l'acquisto di attrezzature didattiche, scientifiche e librerie; da trasferimenti da altre strutture d'ateneo; da contributi ministeriali; da contributi e corrispettivi provenienti da enti pubblici o privati.

Art.5 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dal Decreto Rettorale che ne dispone l'adozione.

Con il medesimo Decreto Rettorale è costituito il Comitato Direttivo di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento.

I componenti degli organi collegiali del CLA in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono. Le predette cariche non concorrono al limite di mandato di cui all'art. 3 comma 6 del presente Regolamento.
